



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 17/2/2020 con cui la società ARTWOOD S.R.L., -in persona del liquidatore Renzo Esca- con sede in Moimacco (UD), Zona Industriale s.n.c., rapp. e dif. dagli avv.ti Giuliano Gabrielli e Alberto Bertossi, ha chiesto, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

vista la documentazione allegata al ricorso;

visto il proprio decreto del 20/2/2020 con cui si è assegnato il termine di 15 giorni per il deposito di documentazione integrativa, in particolare, il progetto di bilancio 2019 nonché l'elenco nominativo di tutti i creditori;

rilevato che la società debitrice ha ottemperato nel termine concesso alla produzione della suddetta documentazione;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede della società debitrice in Moimacco (UD) ;

ritenuto che sussistano le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che il Collegio, tenuto conto della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in cui versa la società, ritiene di concedere sino al 4 giugno 2020;

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.



visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

asigna alla società ricorrente termine sino al 4 giugno 2020 per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale il dott. Gianluca Fantini con studio a Udine, via Mentana n.10, (CF FNTGLC70E02L483O);

manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Udine, 12/3/2020

Il Presidente

dott. Francesco Venier

